Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 7 agosto 1956 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1956, n. 823.

Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a procedere, con norme aventi efficacia di legge, alla revisione delle disposizioni legislative concernenti la produzione di atti e certificati agli organi della pubblica Amministrazione per la emanazione di provvedimenti a richiesta o nell'interesse dei privati, al fine di semplificare gli adempimenti necessari e lo svolgimento delle relative procedure.

Art. 2.

La revisione di cui all'art. 1 sarà condotta con i seguenti criteri direttivi:

1) ridurre al minimo indispensabile gli atti e certificati da esibirsi dall'interessato, eliminando in particolare l'obbligo della documentazione per quelle circostanze, elementi di fatto o requisiti obbiettivi che debbano essere controllati di ufficio o possano essere direttamente accertati dall'Amministrazione competente o siano già a sua legale conoscenza per precedenti documentazioni acquisite riflettenti la stessa persona;

2) sostituire, nei congrui casi, all'obbligo della presentazione di separati atti e certificati, l'esibizione per la relativa trascrizione o annotazione all'Ufficio competente di un documento di identità personale o di altro documento che contenga e attesti i dati e requisiti richiesti;

3) consentire, nei congrui casi, la produzione anche di copie fotografiche, autenticate da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e certificati originali, stabilendo particolari agevolazioni per le autenticazioni;

4) eliminare in via di massima la legalizzazione delle firme, sostituendo ad essa eventualmente un sistema di diretto controllo della autenticità formale del documento esibito;

5) supplire o completare, ove occorra, la documentazione con una dichiarazione dell'interessato, da rilasciarsi al pubblico funzionario sotto la personale responsabilità del dichiarante e con le garanzie necessarie a tutela della pubblica fede.

Art. 3.

Le norme delegate saranno emanate, in uno o più testi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 26 luglio 1956, n. 824.

Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

E' assegnata la somma di un miliardo di lire al « Fondo per l'incremento edilizio », costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

La somma è versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al « Fondo per l'incremento edilizio ».

Art. 2.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715, il secondo comma dell'art. 16 è abrogato e l'ultimo comma dell'art. 17 della legge stessa è così sostituito:

« La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonchè la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione ».

Art. 3.

Alla copertura della spesa del miliardo di lire sarà provveduto sui rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, riguardante l'utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956, n. 825.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Salette, in frazione Lavinaro del comune di Aci Sant'Antonio (Catania).

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Salette, in frazione Lavinaro del comune di Aci Sant'Antonio (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 63. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956, n. 826.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, nella città di Trapani.

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 29 giugno 1955, integrato con dichiarazione del 1° ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, nella città di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1956, n. 827.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Grumo Appula (Bari).

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Grumo Appula (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 102. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1956, n. 828.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gattinara (Vercelli).

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gattinara (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 106. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1956, n. 829.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Vasto (Chieti).

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Vasto (Chieti) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 108. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1956, n. 830.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Firenze.

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 170. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1956, n. 831.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Santhià (Vercelli).

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Santhià (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 832.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Giuseppe, in Conversano (Bari).

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Giuseppe, in Conversano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 157. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 833.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Nostra Signora della Guardia, nel comune di Ponte Nizza (Pavia).

N. 833. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 29 agosto 1955, integrato con dichiarazione del 15 febbraio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora della Guardia, nel comune di Ponte Nizza (Pavia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 142. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 834.

Dichiarazione formale del fine esclusivo di culto della Confraternita di San Michele Arcangelo, in Mirabello di San Lorenzo in Campo (Pesaro).

N. 834. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale del fine esclusivo di culto della Confraternita di San Michele Arcangelo, in Mirabello di San Lorenzo in Campo (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 141. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1956.

Immissione alla vendita al pubblico della sigaretta di produzione americana, denominata « L. e M. King Size Filter ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 12 giugno 1956;

Decreta:

Con effetto dal 15 agosto 1956 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sottoindicata sigaretta di produzione americana e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigaretta « L. e M. King Size Filter »: L. 21.500 il chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1956
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 266. — TAFURI

(3829)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Ruota Alata », con sede in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze emerse dagli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro di Venezia, sull'attività della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ruota Alata », con sede in Venezia, dalle quali risulta che l'Ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la suddetta Cooperativa alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ruota Alata », con sede in Venezia, costituita con atto in data 24 aprile 1948, del notaio dott. Gino Voltolina, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Oreste Minneci è nominato commissario liquidatore della Cooperativa di cui trattasi con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3781)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1956.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate, per la seconda sessione ordinaria del 1955, dalla Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950, e confermata in carica con altro decreto del 16 luglio 1955;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 27 luglio 1956

Il Ministro: MORO

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti relativo alla seconda sessione del 1955

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Professione
Amati Giovanni Augusto	Cassano d'Adda	30- 5-1918	Milano	Dott. comm.
Apollonio Bruno	Trieste	21- 5-1899	Trieste	—
Ascoli Paolo Emilio	Roma	24- 8-1925	Roma	Dott. comm.
Banfi Pietro	Saronno	13- 2-1910	Saronno	Dott. comm.
Barberi Francesco	Roma	12- 1-1905	Firenze	—
Barberis Arnaldo	Cremona	2- 4-1915	Milano	Dott. comm.
Bernardis Giacomo	Premariacco	23- 7-1903	Udine	Dott. comm.
Bernini Riccardo	Milano	26- 1-1906	Milano	—
Bianchi Giacomo	Dizzasco	25- 9-1893	Milano	Ragioniere
Bianco Vito	Guagnano	29-12-1911	Lecce	Dott. comm.
Boy Lorenzo	Genova	28- 1-1914	Roma	Dott. comm.
Bonfioli Marco	Trento	6- 4-1920	Milano	Dott. comm.
Borgnino Mario	Torino	1- 5-1894	Torino	Dott. comm.
Bottazzi Agostino	San Pietro in Casale	3-10-1921	Bologna	Dott. comm.
Bottini Pietro	Milano	4- 8-1900	Stresa	Avvocato
Bottoni Francesco	Bologna	31-10-1905	Bologna	Dott. comm.
Brigidini Camillo	Vicenza	26- 6-1902	Milano	Ragioniere
Brugiati Gustavo	Magione	7-10-1889	Roma	—
Caleprico Clemente	Napoli	26- 6-1907	Napoli	Dott. comm.
Callegari Enzo	Ferrara	15- 1-1917	Ferrara	Dott. comm.
Campo-Fregoso Enrico	Milano	23- 2-1916	Milano	Dott. comm.
Carnevale Giuseppe	Quargnento	3-12-1897	Torino	Dott. comm.
Carrabba Gennaro	Napoli	19- 6-1914	Napoli	Dott. comm.
Casucci Lorenzo	Monte Argentario	17- 8-1896	Roma	Dott. comm.
Cavalieri Luigi	Milano	22- 4-1914	Roma	Dott. comm.
Cellini Adolfo	Torino	8- 4-1912	Torino	Dott. comm.
Cisi Franco	Torino	21-11-1925	Torino	Dott. comm. e rag.
Corbetta Luigi	Gallarate	22- 7-1912	Gallarate	Avvocato
Corradini Edmondo	Guastalla	30- 8-1915	Milano	Dott. comm.
Corso Enrico	Legnano	2- 6-1893	Milano	Dott. comm.
Cortesi Ubaldo	Milano	23- 8-1911	Melzo	—
Cosentino Michele	La Spezia	17- 2-1901	Napoli	Dott. comm.
Cossu Giuseppe	Firenze	24- 1-1895	Milano	Ragioniere
Da Molin Ettore	Venezia	26-12-1883	Padova	Dott. comm.
Danieletto Raffaele	Padova	4- 3-1920	Padova	Dott. comm.
De Angelis-Mastrolilli Marino	Napoli	1- 1-1892	Napoli	Ingegnere
De Concini Luigi	Cles	24- 9-1909	Bolzano	Dott. comm.
Del Vecchio Antonio	Baselice	24- 5-1901	Napoli	Ragioniere
De Martini Luigi	Alessandria	11- 9-1899	Milano	—
De Strobel de Haustadt Schvaneufeld Pellegrino	Milano	5- 4-1906	Roma	—
Di Gregorio Giuseppe	Caltagirone	31- 3-1908	Caltagirone	Dott. comm.
Di Nardo Livio	Capracotta	31- 5-1891	Roma	—
Dosi Claudio	Piacenza	27-12-1913	Piacenza	Dott. comm.
Ecchia Giuseppe	Sasso Marconi	13- 5-1910	Milano	—
Fabrizio Mario	Pietrabbondante	11- 3-1907	Roma	Dott. comm.
Failla Massimo	Palermo	15- 9-1914	Padova	Dott. comm.
Fattoretto Mirco	Venezia	10- 8-1913	Venezia	—
Ferrazzi Aldo	Busto Arsizio	1- 1-1917	Busto Arsizio	Dott. comm.
Fezza Attilio	Pagani	29- 1-1905	Castellammare di Stabia	Dott. comm.
Figallo Carlo Adriano	Genova	1- 7-1900	Genova	Dott. comm.
Fiori Giovanni	Stradella	6- 2-1902	Stradella	Dott. comm.
Foà Augusto	Napoli	8- 6-1888	Milano	Avvocato
Frigerio Luigi Giacomo	Camisano	10-11-1914	Melzo	—

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Professione
Gennaro Marcello	Torino	3- 2-1918	Torino	Dott. comm.
Giganti Filippo	Palermo	4- 5-1907	Palermo	Dott. comm.
Gilodi Giuseppe	Torino	21- 9-1907	Torino	Dott. comm.
Giordano Salvatore	Salerno	1-11-1905	Roma	—
Giraldi Silvio	Roma	4-10-1896	Roma	—
Gorgellino Carlo	Torino	29-11-1920	Torino	Dott. comm.
Grigianin Federico	Montagnana	2- 4-1920	Padova	Dott. comm.
Guelfi Gerolamo	Genova	10-12-1905	Genova	Dott. comm.
Kemenater Francesco	Rio di Pusteria	9- 8-1897	Bolzano	—
Kovacs Gaetano	Murakiroly	5- 8-1891	Merano	—
Lagomaggiore Ezio	Chiavari	30- 5-1914	Milano	Dott. comm.
Levi Ezio	Milano	3- 3-1913	Milano	Dott. comm.
Lombroso Prospero	Milano	16- 8-1910	Milano	Dott. comm.
Lunghi Alcide	Seveso	21-12-1911	Seveso	Ragioniere
Maccanico Alfredo	Avellino	22-12-1897	Roma	Dott. comm.
Malaguzzi Pietro	Borgomanero	7- 8-1888	Brescia	Avvocato
Marino Ugo	Pescara	29-12-1891	Roma	—
Marinoni Giuseppe	Milano	6- 2-1914	Milano	Dott. comm.
Marzona Sebastiano	Verzegnis	30- 9-1921	Udine	Dott. comm.
Mazzoleni Emilio	Milano	3- 4-1892	Milano	Dott. comm.
Mazzucco Nicola	Ospedaletto Euganeo	2-11-1907	Padova	Dott. comm.
Melotti Pietro	Reggio Emilia	23-11-1914	Cusano Milanino	Geometra
Minieri Michele	Nola	8- 7-1908	Roma	—
Miot Carlo	Trieste	20- 2-1905	Milano	—
Montalcino Lina	Roma	30- 7-1896	Roma	Dott. comm.
Nicoli Umberto	Reggio Emilia	21- 2-1909	Reggio Emilia	Dott. comm.
Onore Balla Ugo	San Martino Canavese	10- 8-1894	Milano	—
Pagliacci Bruno	Perugia	30-11-1905	Torino	Dott. comm.
Palermo Enrico	Adelfia	13- 2-1910	Bari	Dott. comm.
Panfin Ubaldo	Lorociuffenna	8- 9-1898	Firenze	Dott. comm.
Paolinelli Athos	Ancona	22- 1-1911	Ancona	Ragioniere
Papini Paolo	Figline Valdarno	27-10-1922	Firenze	Dott. comm.
Parodi Arturo	Genova	1- 8-1903	Genova	Dott. comm.
Parzini Giuseppe	Novara	1-12-1901	Milano	—
Passoni Giuseppe	Torino	5- 2-1913	Torino	Ragioniere
Patti Salvatore	Catenanuova	4- 4-1901	Milano	Dott. comm.
Pecorelli Angelo	Fabriano	7-11-1904	Brescia	Dott. comm.
Pellegrino Carlo	Potenza	16- 9-1896	Cerignola	Ragioniere
Pellizzon Ferdinando	Mareno di Piave	2- 8-1895	Venezia	Dott. comm.
Perego Roberto	Como	27-12-1914	Milano	Dott. comm.
Petri Attilio	Tavagnacco	16-10-1900	Udine	Dott. comm.
Petrini Ottorino	Nardò	18- 6-1899	Milano	Dott. comm.
Picchetto Luigi	Torino	25- 3-1924	Torino	Ragioniere
Pino Mario	Savona	18-12-1920	Savona	Ragioniere
Poto Manlio	Brindisi	6- 3-1898	Brindisi	Ragioniere
Prina Giovanni	Schio	10-12-1905	Milano	Ragioniere
Prünster Giuseppe	Merano	16- 9-1900	Merano	Avvocato
Raimondi Salvatore	Palermo	30-10-1904	Palermo	Ragioniere
Rallo Vincenzo	Palermo	12-10-1911	Roma	Ragioniere
Ramoni Davide	Novara	22- 3-1909	Novara	Ragioniere
Re Vittorio	Torino	1- 7-1894	Torino	Ragioniere
Ronca Giovanni	Laglio	25-12-1908	Torino	Dott. comm.
Rosa Attilio	Porto Venere	7- 8-1908	La Spezia	Ragioniere
Salanti Umberto	Grumello Cremonese	15- 8-1900	Milano	Ragioniere
Santa Maria Luigi	Napoli	20-11-1912	Roma	Avvocato

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Professione
Santini Giustino	Spoleto	24- 8-1908	Altavilla Irpina	—
Sassone Araldo	Milano	12- 9-1916	Borgomanero	Dott. comm.
Semplici Antonio	Tavernelle Val di Pesa	13- 3-1909	Firenze	Ragioniere
Sergi Giuseppe	Melito Porto Salvo	9- 8-1900	Reggio Calabria	Dott. comm.
Sericchi Elio	L'Aquila	5- 6-1909	L'Aquila	Dott. comm.
Serpieri Leopoldo	Viterbo	20- 1-1911	Roma	Dott. comm.
Sforza Mario	Roma	27- 7-1904	Roma	Ragioniere
Spina Antonio	Palma Campania	26- 7-1896	Roma	—
Sposaro Gregorio	Tropea	24-10-1915	Vibo Valentia	Dott. comm.
Treggia Nino	Minerbio	7- 6-1890	Bologna	Ragioniere
Trinchera Mario	Roma	11- 8-1910	Napoli	Dott. comm.
Vaccari Walter	Milano	31-12-1910	Milano	Ragioniere
Vasari Bruno	Trieste	9-12-1911	Torino	—
Verro Tommaso	Corleone	16- 3-1905	Milano	Dott. comm.
Villa Domenico	Genova	18- 1-1925	Genova	Dott. comm. e rag.
Zanardelli Ippolito Vittorio	Salò	21-10-1901	Roma	Ragioniere
Zanchin Ennio Antonio	Campodarsego	8- 9-1917	Campodarsego	Ragioniere
Zuccaro Giuseppe	Catania	2- 1-1901	Milano	Dott. comm.
Zumaglino Dino	Milano	20- 5-1905	Milano	Dott. comm. e rag.

(3746)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1956.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Perugia n. 24441 in data 21 giugno 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, dell'avv. Foresio Ubaldo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Perugia e, come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Sorrentino Alberto, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Foresio Ubaldo è sostituito con il dott. Sorrentino Alberto, attuale direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 30 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3773)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 23 luglio 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla istituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Bologna 10 ottobre 1945, emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Fernando Frasnedi;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 30 aprile 1951, ha rimesso all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Bologna successivamente modificato per sopravvenuti accertamenti fiscali e ripresentato alla data del 25 maggio 1956;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 18 luglio 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna n. 4 dell'11 luglio 1951, e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione e richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	2.247.978,05
Debitori	»	514.470,30
Immobilizzi	»	1.864.816,60
	L.	4.627.264,95
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale . . .	»	725.873 —
	L.	5.353.137,95

Passivo liquidato

Creditori	L.	1.686.448,65
Passività d'esercizio:		
spese personale . . .	»	1.316.695 —
altri oneri	»	2.349.994,30
	L.	5.353.137,95

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Bologna è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Bologna deliberato dal commissario liquidatore con un saldo a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Bologna saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 23 luglio 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(3810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 2 agosto 1956:

d'Angelo Matteo, notaio residente nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Serracapriola, distretto notarile di Lucera;

Micheli Ferruccio, notaio residente nel comune di Godiasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Piadena, distretto notarile di Cremona;

Lombardi Francesco, notaio residente nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Pontelandolfo, stesso distretto;

Di Girolamo Raffaello, notaio residente nel comune di Villafalletto, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Boves, stesso distretto;

Moro Pietro, notaio residente nel comune di Serrastretta, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Comeglians, distretto notarile di Udine;

Tagliaferro Viscardo, notaio residente nel comune di Pianello Val Tidone, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Castel San Giovanni, stesso distretto;

Matricardi Mario, notaio residente nel comune di Arona, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Verbania-Pallanza, stesso distretto;

Branda Oreste, notaio residente nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di San Michele Mondovì, stesso distretto;

Gramaglia Giovanni, notaio residente nel comune di Pancalieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Castelnuovo Don Bosco, stesso distretto;

Panzarella Sebastiano, notaio residente nel comune di Curinga, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Maida, stesso distretto;

Quartapelle Mario, notaio residente nel comune di Cellino Attanasio, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Civitella del Tronto, stesso distretto;

Cherchi Cesare, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Dolianova, stesso distretto;

Russo Maria Antonia, notaio residente nel comune di Forino, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Lauro, stesso distretto;

Bevilacqua Mario, notaio residente nel comune di Salussola, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Candelo, stesso distretto;

Cortelloni Amato, notaio nel comune di Vignola, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Pavullo nel Frignano, stesso distretto;

Atorino Anna, notaio residente nel comune di Marzano Appio, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Nonantola, distretto notarile di Modena;

Allegretti Michele, notaio residente nel comune di Ceglie Messapico, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Erba, distretto notarile di Como;

Fiore Ermanno, notaio residente nel comune di Ceglie Messapico, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Pitigliano, distretto notarile di Grosseto;

Foglia Luigi Uriele, notaio nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, distretto notarile di Lucca;

Scarpa Ernesto, notaio residente nel comune di Fonzaso, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Crespano del Grappa, distretto notarile di Treviso;

Marchi Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelgoffredo, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Medesano, distretto notarile di Parma;

Conte Gioacchino, notaio residente nel comune di Piedimonte d'Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Capua, stesso distretto;

Balestri Ugo, notaio residente nel comune di Vernio distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Prato, stesso distretto.

Chiurazzi Vincenzo, notaio residente nel comune di Barberino di Mugello, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montespertoli, stesso distretto;

Pampaloni Giovanni, notaio residente nel comune di Mesagne, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Tavernelle in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze;

De Lucia Mario, notaio residente nel comune di Cerreto Guidi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze;

Provitera Pasquale, notaio residente nel comune di Sant'Angelo d'Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto;

Capotorto Giuseppe, notaio residente nel comune di Monteleone di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Cerignola, stesso distretto;

Marano Delfino, notaio residente nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Ortanova, stesso distretto;

Martino Graziano, notaio residente nel comune di Montù Beccaria, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani;

Barisone Secondo, notaio residente nel comune di Loiano, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna;

Feletti Giuseppe Umberto, notaio residente nel comune di Occhiobello, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Ferrara;

Chiappe Giovanni, notaio residente nel comune di Ossi, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Ploaghe, stesso distretto;

Barberi Mario, notaio residente nel comune di Romagnano Sesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Galliate, stesso distretto;

Seminatore Filippo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Marianopoli, distretto notarile di Caltanissetta;

Carapelle Giuseppe, notaio residente nel comune di Bova Marina, distretto notarile di Reggio di Calabria, è trasferito nel comune di Reggio di Calabria;

Poeti Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Cupramontana, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Chiaravalle, stesso distretto;

Passanisi Francesco, notaio residente nel comune di Vizzini, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Aci Castello, distretto notarile di Catania;

Manfredi Francesco, notaio residente nel comune di Militello in Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Catania;

Amico Gabriele, notaio residente nel comune di Mussomeli, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Santa Caterina Villarmosa, stesso distretto;

Tropea Francesco, notaio residente nel comune di Castel d'Ario, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Santa Venerina, distretto notarile di Catania;

Orbosuè Giuseppe, notaio residente nel comune di Marsala, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Salemi, stesso distretto;

Bigliardi Vittorio, notaio residente nel comune di Casina, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Castellarano, stesso distretto;

Rossi Aldo, notaio residente nel comune di Gazzuolo, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Reggio nell'Emilia;

Crocetta Ignazio, notaio residente nel comune di Montecchio, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Reggio nell'Emilia;

Siggillino Francesco, notaio residente nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Menaggio, stesso distretto;

Strada Antonio, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Appiano Gentile, distretto notarile di Como;

Allice Stefano, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino;

Firpo Gio Batta, notaio residente nel comune di Cherasco, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Savona;

Caruso Giorgio, notaio residente nel comune di Morcone, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Apice, stesso distretto;

Mele Antonio, notaio residente nel comune di Ceppaloni, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Benevento;

Colombo Luciano, notaio residente nel comune di Urgnano, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo;

Marino Antonio, notaio residente nel comune di Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di San Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa;

Marino Marcantonio, notaio residente nel comune di Camporeale, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Santa Croce sull'Arno, distretto notarile di Pisa;

Bonato Armando, notaio residente nel comune di Enego, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Arsiero, stesso distretto;

Esposito Raffaele, notaio residente nel comune di Paternopoli, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Altavilla Irpina, stesso distretto;

Catalano Filippo, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Roma;

Colombini Giancarlo, notaio residente nel comune di Cogoleto, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova;

Selvaggi Carlo, notaio residente nel comune di Pieve di Soligo, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina;

Millozza Edmondo, notaio residente nel comune di Ponza, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Itri, stesso distretto;

Lombardi Salvatore, notaio residente nel comune di Nola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Casiere Andrea, notaio residente nel comune di Mirabella Eclano, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Napoli;

Garzone Gennaro, notaio residente nel comune di Gesualdo, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Cicciano, distretto notarile di Napoli;

Italia Luigino, notaio residente nel comune di Serino, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Mugnano di Napoli, distretto notarile di Napoli;

Mainiero Giovanni, notaio residente nel comune di Trivento, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Arzano, distretto notarile di Napoli;

Colucci Michele, notaio residente nel comune di Sant'Angelo de' Lombardi, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Sant'Anastasia, distretto notarile di Napoli.

(3813)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il «terzo residuo» e determinazione dell'indennità dovuta e delle spese di trasformazione ammesse al rimborso per le quote dei terreni trasferite agli Enti di riforma fondiaria.

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1956, sono stati disposti, nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il «terzo residuo», a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione (articoli 8 e 9 legge 21 ottobre 1950, n. 841);

b) il trasferimento a favore degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati, delle quote dei predetti terreni ad essi spettanti;

c) la determinazione dell'ammontare dell'indennità che verrà corrisposta per i terreni di cui al precedente punto *b*) in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, con gli arrotondamenti di legge. I titoli predetti vengono depositati presso gli Istituti di credito, per ciascuna ditta specificati, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte degli Enti predetti nella misura per ciascuna ditta indicata, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti agli Enti medesimi.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio o iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Presidenziale rimozione vincoli indisponibilità e liquidazione indennità				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla Ditta	Ammontare indennità in cifra arrotond. (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70)	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito riforma fondiaria	Tesoreria provinciale	Ammontare rimborso spese per opere trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione alla Corte dei conti								
					N.	Data		Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Ha.	Ha.	Lire			Lire
	E.T.F.A.S.															
1	SARACCHI Giuseppe di Tomaso	Alghero	4159	28-12-52	19 s.o. 2	24- 1-53	26- 5-56	26- 6-56	17	176	11.79.88	7.43.08	1.335.000	Banca Nazionale del Lavoro - Sede Cagliari	Cagliari	5.011.284 —
	Ente Puglia e Lucania															
2	ANGELASTRO Luigi fu Vincenzo	Gravina	3656	27-12-52	15 s.o. 2	20- 1-53	26- 5-56	26- 6-56	17	175	13.11.96	11.79.11	915.000	Banco di Napoli - Sede di Bari	Bari	—
3	BOLLETTIERI Innocenzo di Gregorio	Irsina	3695	27-12-52	16 s.o. 1	21- 1-53	26- 5-56	23- 6-56	17	188	58.65.07	35.21.26	1.480.000	Id.	Id.	—
4	CAMERINO Francesco di Biagio	Toritto	2634	29-11-52	7 s.o. 2	10- 1-53	26- 5-56	23- 6-56	17	189	26.19.72	46.17.61	985.000	Id.	Id.	940.429 —
5	CAPUTI IAMBRENGHI Giuseppe fu Francesco	Minervino Murge	2274	19-11-52	295 s.o. 3	20-12-52	26- 5-56	26- 6-56	17	187	23.83.24	61.85.69	1.930.090	Id.	Id.	5.657.016,35
6	DENTICE DI FRASSO Luigi di Ernesto	Carovigno	3028	29-11-52	9 s.o.	13- 1-53	26- 5-56	26- 6-56	17	186	17.43.78	13.23.59	1.690.000	Id.	Id.	7.421.004 —
7	Eredi di FERRARA Eugenio: FERRARA Giovan Battista, Eloisa e Leopoldo fu Eugenio	Minervino Murge	2064	19-11-52	294 s.o. 2	19-12-52	26- 5-56	23- 6-56	17	185	42.02.01	42.82.77	5.605.000	Id.	Id.	15.477.548 —
8	FUSCO Maria fu Vitantonio	Brindisi	3037	29-11-52	9 s.o.	13- 1-53	26- 5-56	26- 6-56	17	184	3.52.73	2.56.31	1.565.000	Id.	Id.	138.500 —
9	LA GALA Canio fu Antonio	Acerenza	3418	18-12-52	14 s.o. 2	19- 1-53	26- 5-56	26- 6-56	17	183	11.33.20	13.85.84	465.000	Id.	Id.	—
10	LIBERTINI Achille fu Alfredo	Lecce	2534	29-11-52	6 s.o.	9- 1-53	23- 5-56	26- 5-56	17	182	2.02.81	10.59.58	340.000	Id.	Id.	—
11	MARGHERITA Luigi fu Giovanni	Massafra	1485	6- 9-52	269 s.o.	20-11-52	26- 5-56	26- 3-56	17	181	16.47.46	61.02.42	1.305.000	Id.	Id.	103.000 —
12	MARTUCCI Nicola fu Ottavio	Massafra e Mottola	2440 2441	29-11-52	302 s.o. 1	31-12-52	26- 5-56	26- 3-56	17	180	18.79.00	21.46.57	1.050.000	Id.	Id.	2.253.395 —
13	PALASCIANO Giovanni fu Modesto	Andria	3483	27-12-52	14 s.o. 3	19- 1-53	26- 5-56	26- 3-56	17	179	66.56.65	29.88.95	2.220.000	Id.	Id.	—
14	PORRO Nicola fu Nicola	Canosa	1657	18-12-51	29 s.o.	4- 2-52	26- 5-56	26- 6-56	17	178	27.98.22	27.98.22	2.910.000	Id.	Id.	—
15	SPAGNOLETTI ZEULI Ferdinando fu Onofrio	Andria	4034	28-12-52	18 s.o. 1	23- 1-53	26- 5-56	26- 6-56	17	177	24.19.94	31.68.26	3.405.000	Id.	Id.	343.946 —

Roma, addì 12 luglio 1956

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(3565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 6 agosto 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,65	—	624,83	624,78	624,70	—	624,78	624,78	—	—
$ Can.	635,25	—	634,50	634,625	634,40	—	634,375	635 —	—	—
Fr. Sv. lib.	145,80	—	145,80	145,80	145,60	—	145,805	145,80	—	—
Kr. D.	90,36	—	90,45	90,38	90,30	—	90,37	90,36	—	—
Kr. N.	87,42	—	87,45	87,50	87,44	—	87,48	87,43	—	—
Kr. Sv.	121,45	—	121,35	121,49	121,47	—	121,47	121,40	—	—
Fol.	164,28	—	164,45	164,39	164,30	—	164,335	164,29	—	—
Fr. B.	12,57	—	125,75	12,58	12,5737	—	12,575	12,575	—	—
Fr. Fr.	178,24	—	178,35	178,30	178,20	—	178,29	178,25	—	—
Fr. Sv. acc.	143,50	—	143,40	143,61	143,45	—	143,63	143,57	—	—
Lst.	1747,25	—	1747,50	1749,125	1748,75	—	1748,50	1747,625	—	—
Dm. occ.	149,70	—	149,75	149,70	149,70	—	149,71	149,70	—	—

Media dei titoli del 6 agosto 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,725
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	84 —
Redimibile 3,50 % 1934	77,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,40
Id. 5 % 1936	93,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1956

1 dollaro USA	624,78
1 dollaro Can.	634,60
1 Fr. Sv. lib.	145,802
~~1 Kr. Dan.~~	~~90,375~~
1 Kr. Norv.	87,49
1 Kr. Sv.	121,48
1 Fol.	164,362
1 Fr. bel.	12,577
100 Fr. Fr.	178,295
~~1 Fr. Sv. acc.~~	~~143,62~~
1 Lst.	1748,812
1 Marco ger.	149,705

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione, con effetto dal 30 settembre 1956, del Credito industriale di Venezia al Banco de Italia y Rio de la Plata, nell'esercizio delle filiali di quest'ultima azienda in Milano, Genova, Roma e Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 53 e 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda avanzata dal Credito industriale di Venezia, S.p.A. con sede a Venezia, e dal Banco de Italia y Rio de la Plata, S.p.A. con sede a Buenos Ayres;

Dispone:

Il Credito industriale di Venezia, S.p.A., con sede a Venezia, è autorizzato ai sensi dell'art. 53 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, a sostituirsi nell'esercizio in nome proprio delle filiali del Banco de Italia y Rio de la Plata, S.p.A. con sede a Buenos Ayres, site in Milano, Genova, Roma e Napoli.

La sostituzione suddetta avverrà a decorrere dal 30 settembre 1956, data sotto la quale il Credito industriale di Venezia assumerà, giusta deliberazione dell'assemblea in data 14 luglio 1956, la denominazione di Credito di Venezia e del Rio de la Plata, Società per azioni con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana a norma dell'art. 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Roma, addì 28 luglio 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(3816)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », con sede in Sezze (Latina), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 luglio 1956, l'avv. Filippo Lombardini è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica operaia « Sant'Antonio di Padova » di Sezze (Latina), ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3846)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dodici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 179 del testo unico sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 469, 470, 471, 472, 473 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la proposta della direttrice della Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, o altro titolo di studio non inferiore a quello di ammissione ad un Istituto di istruzione media di 2° grado.

Coloro che presentino titoli di studio superiori a quello di scuola media di 2° grado, dovranno comunque produrre ai fini della valutazione dei titoli, in aggiunta a quelli di studio di cui al primo comma del presente articolo, il diploma di licenza della scuola media di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata di L. 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Div. 3ª), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande debbono indicare con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e l'indirizzo del concorrente.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Div. 3ª) qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possano comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta civile e morale, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza abituale da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, il concorrente deve presentare altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

f) certificato di sana costituzione fisica, dal quale dovrà risultare chiaramente se il concorrente sia o no affetto da cecità.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

g) diploma originale, o sua copia notarile autentica, del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

Non è ammessa la sostituzione del diploma suddetto con il relativo certificato, tranne nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato e ciò risulti da apposita recente dichiarazione del preside dell'Istituto apposta in calce al certificato stesso.

Qualora dai titoli di studio suddetti non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno altresì aggiungere tutti gli altri titoli o documenti che riterranno produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato come educatore presso gli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti che corredano la domanda e cioè sia quelli di rito sia quelli da valutare come titoli, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a più di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo coloro che già sono impiegati di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Non è ammesso il riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Per l'espletamento dei concorsi di cui trattasi, saranno compilate due distinte graduatorie generali di merito, una per i candidati ciechi ed una per i candidati vedenti.

In ciascuna delle due suddette graduatorie generali, risulteranno vincitori del concorso i primi sei concorrenti. Ad essi verranno conferite in ordine di merito sei borse di studio, semprechè ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda.

Qualora le sei borse di studio assegnate a ciascuna graduatoria non vengano integralmente assorbite, non sarà consentito l'eventuale trasferimento dall'una all'altra graduatoria.

Le borse di cui sopra non potranno comunque essere conferite a coloro che per i titoli posseduti possono soltanto aspirare al conseguimento del certificato di abilitazione delle funzioni di assistente.

L'ammontare delle borse di studio è fissato in L. 35.000 (trentacinquemila) mensili lorde per tutta la durata del corso per i non residenti a Roma e in L. 25.000 (venticinquemila) mensili lorde per coloro che risiedono in Roma.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione con apposito decreto. Essa sarà composta di sette membri fra i quali il direttore generale dell'istruzione elementare in qualità di presidente, il direttore capo della competente divisione ministeriale ed il direttore della Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma, per gli educatori dei ciechi.

Il componente meno elevato in grado disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero (parte 2ª, saranno formate in base ai punti riportati nella votazione. Ai vincitori saranno

comunicati il giorno e l'ora dell'apertura del corso presso la Scuola « A. Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione da parte dei concorrenti chiamati a frequentare il corso. Una eventuale accettazione condizionata sarà considerata come rinuncia.

Art. 9.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che quindi non avranno frequentato il corso sarà fatta a cura del Ministero dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino di non aver nulla da eccepire nei riguardi del concorso e di rinunciare a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1956
Registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 331

(3733)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto Navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data della presente notificazione i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 10/10;
Visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D. e l'ipermetropia non superiore alle 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D. e 5 D. nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmgreen deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditica.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti;

d) per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti dei predetti limiti di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età alla data del presente decreto.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 200, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 6, dovranno pervenire al Ministero per la Difesa-Marina — Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico —, entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità;

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

8) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

9) originale o copia autentica rogata dal notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario.

Membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero per la Difesa-Marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi 10.

Art. 12.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero per la Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1956
Registro n. 21 *Difesa-Marina, foglio n.* 151. — Manai

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni (D. M. 12 marzo 1952).

MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi di esame	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
Esami scritti			
1. Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	ore 8	3
2. Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	ore 8	3
3. Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	ore 8	2
Esame orale			
4. Diritto civile	2	min. 15	3
5. Diritto commerciale e marittimo	1	» 10	3
6. Diritto amministrativo	2	» 15	3
7. Diritto internazionale .	1	» 10	2
8. Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 10	1
9. Economia politica	1	» 15	3
10. Scienza delle finanze e Statistica .	1	» 15	2
11. Contabilità di Stato	2	» 15	2
12. Lingua e letteratura straniera (1)	—	» 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tale caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici Il negozio giuridico Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio Celebrazione del matrimonio Cause di invalidità Scioglimento del matrimonio Separazione personale.

TESI 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali famigliari - Il diritto agli alimenti.

TESI 8ª — Filiazioni Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

TESI 9ª — Diritto successorio I legittimari.

TESI 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

TESI 11ª — Diritti reali Proprietà e condominio Diritti limitati di godimento - Il possesso.

TESI 12ª — Diritti di obbligazione Il contratto.

TESI 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

TESI 14ª — Diritto al lavoro Lavoro autonomo e subordinato Impresa agraria e rapporti connessi.

TESI 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

TESI 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione Il diritto delle imprese commerciali ed industriali Nozioni di impresa e di imprenditore Fonti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione Sistema e fonti del diritto marittimo.

TESI 2ª:

a) l'Impresa economica e l'impresa commerciale L'imprenditore capo della impresa Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori).

b) Impresa marittima e nave - La proprietà e diritti reali sulla nave.

TESI 3ª:

a) Società ed impresa commerciale Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata Associazioni in partecipazioni - Società cooperative Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento Proprietario ed armatore Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

TESI 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta Marchio Concorrenza sleale Diritti delle opere d'ingegno Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio Salvataggio ed assistenza.

TESI 5ª:

a) Contratti di impresa Vendita commerciale Trasporto Somministrazione - Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale Limitazione della responsabilità Arrembaggio - Avarie comuni e particolari Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

TESI 6ª:

a) Contratti di conto corrente Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

TESI 7ª:

a) Titoli di credito Cambiale ed assegno bancario (*check*) e circolare Titoli dei magazzini generali Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo Polizze di carico Polizze e certificati di assicurazione.

TESI 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale Concordato preventivo Amministrazione controllata Fallimento Concordato di fallimento Fallimento delle società commerciali Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave Liquidazione delle avarie Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

TESI 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo Le fonti.

TESI 2ª — I soggetti del diritto amministrativo Persone fisiche e persone giuridiche Enti pubblici Enti autarchici.

TESI 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali Beni patrimoniali Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

TESI 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici Il tempo e il suo computo legale Lo spazio e le misure legali.

TESI 5ª — Gli atti amministrativi Invalidità, annullamento, revoca.

TESI 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

TESI 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale Lo Stato e le Amministrazioni minori L'autarchia.

TESI 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche Ordinamento gerarchico Funzionari e impiegati.

TESI 9ª — Rapporto di pubblico impiego Diritto a pensione.

TESI 10ª — Amministrazione attiva centrale Capo dello Stato Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri Ministri e Sottosegretari di Stato Ministeri - Organi ausiliari.

TESI 11ª — Amministrazione consultiva centrale Consiglio di Stato Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

TESI 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

TESI 13ª — Amministrazione locale Decentramento amministrativo La Regione La Provincia Il Comune Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) Gli enti parastatali.

TESI 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

TESI 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

TESI 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno.

b) Relazione tra il diritto internazionale e il diritto interno.

~~c) Fonti del diritto internazionale.~~

TESI 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale.

b) Società internazionale generale e particolare.

c) Unione di Stati.

TESI 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi.

b) Organi di funzione.

c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

TESI 4ª — I rapporti di diritto internazionale:

a) Concetto e fattori costitutivi.

b) Elementi accessori.

c) Il trattato internazionale.

TESI 5ª — I fatti illeciti internazionali:

a) Atto illecito internazionale, concetto.

b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.

c) Conseguenze dell'atto illecito internazionale.

TESI 6ª — Controversie internazionali e modi loro risoluzione pacifica:

a) Trattative tra le parti.

b) Trattative per intromissione di terzi.

c) Arbitrato.

TESI 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) L'Assemblea e il Consiglio di sicurezza.

b) Il Consiglio economico e sociale.

c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

TESI 8ª — La Corte internazionale di giustizia:

a) Organizzazione.

b) Competenza.

c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

TESI 1ª:

a) Funzionamento del diritto di punire La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

TESI 2ª:
a) Del reato: elementi del reato Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.
b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

TESI 3ª:
a) Concorso di reati - Reato continuato - Reato complesso.
b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura della istruzione.

TESI 4ª:
a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.
b) L'imputato e la sua libertà personale L'arresto I mandati - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

TESI 5ª:
a) Pena Pene principali Pene accessorie Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.
b) Il giudizio penale Atti preliminari Il dibattimento - La sentenza.

TESI 6ª:
a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.
b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

TESI 7ª:
a) Le misure amministrative di sicurezza Misure di sicurezza personale - Misure di sicurezza patrimoniali.
b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

TESI 1ª — Fondamenti della scienza economica Bisogni Beni Il mercato e lo scambio Mercati perfetti e imperfetti Domanda Determinazione del prezzo con offerta data.

TESI 2ª — Produzione Fattori della produzione Offerta Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine Monopolio Coalizioni industriali.

TESI 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà Rendita fondiaria.

TESI 4ª — Salario e sue leggi Sindacati operai e scioperi Varie forme di salario La legislazione sociale.

TESI 5ª — Interesse e sconto Moneta Sistemi monetari Biglietto di banca e di Stato Credito Banche.

TESI 6ª — Banca di emissione Politica monetaria Mercato monetario Corso forzoso Inflazione.

TESI 7ª — Commercio internazionale Dazi d'esportazione e di importazione Protezionismo Clearings Dumping Disciplina nel commercio internazionale.

TESI 8ª — Bilancia dei pagamenti Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggi Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

TESI 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberalizzazione degli scambi.

TESI 10ª — Fluttuazioni economiche Crisi La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza della finanza e statistica

TESI 1ª:
a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.
b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

TESI 2ª:
a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.
b) Tecnica statistica Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

TESI 3ª:
a) Le tasse Formazione delle tariffe.
b) Valore mediano La media aritmetica: semplice e ponderata Media di densità Media geometrica.

TESI 4ª:
a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.
b) Variabilità dei fenomeni Diagrammi - Curve - Profili.

TESI 5ª:
a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.
b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

TESI 6ª:
a) Le entrate straordinarie Il debito pubblico L'emissione di carta moneta a corso forzoso.
b) Statistica economica Numeri indici Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

TESI 7ª:
a) Le spese pubbliche Principali categorie.
b) Commercio interno e internazionale Mercato monetario e credito Assicurazioni - Finanze pubbliche.

TESI 8ª:
a) Organizzazione finanziaria dello Stato.
b) Lavoro Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità dello Stato

TESI 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

TESI 2ª — Contratti Principii fondamentali Pubblico incanto, licitazione privata, appalto Concorsi e loro procedimento Trattativa privata.

TESI 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri Pareri del Consiglio di Stato - Limiti.

TESI 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

TESI 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi I Servizi ad economia.

TESI 6ª — La Ragioneria generale dello Stato La Direzione generale del tesoro Tesoreria centrale Tesoreria provinciale Uffici provinciali del tesoro.

TESI 7ª — Anno finanziario Residui attivi e passivi Bilancio di previsione dello Stato Aggiunte e variazioni.

TESI 8ª — Entrate dello Stato Quietanze degli agenti della riscossioni e dei tesorieri Spese dello Stato: impegno, liquidazione, pagamento Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

TESI 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione Cauzioni - Casse dello Stato Controllo e verificazioni.

TESI 10ª — Movimento dei fondi Vaglia del Tesoro Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

TESI 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

TESI 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti: giudizio di conto e giudizio di responsabilità Rendiconto generale consuntivo.

(3752)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.